

Penale Ord. Sez. 7 Num. 57327 Anno 2017

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA

Relatore: MONTAGNI ANDREA

Data Udienza: 06/12/2017

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 27/04/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO

dato avviso alle parti;

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA MONTAGNI;

Motivi della decisione

(omissis) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Palermo, all'esito di giudizio abbreviato, in data 4.05.2016, in riferimento al reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento.

L'esponente, con unico motivo, reitera la doglianza relativa alla qualificazione giuridica del fatto. Osserva che, nel caso, la condotta rientrava nel reato di truffa. A sostegno dell'assunto, richiama un arresto giurisprudenziale del 1989.

Il ricorso è inammissibile.

Le Sezioni Unite della Corte regolatrice hanno da tempo chiarito che la sottrazione di energia elettrica attuata mediante la manomissione del contatore che alteri il sistema di misurazione dei consumi integra il reato di furto e non quello di truffa; detta misurazione, infatti, ha la funzione di individuare l'entità dell'energia trasferita all'utente e quindi di specificare il consenso dell'ente erogatore in termini corrispondenti, sicché la condotta dell'agente prescinde dall'induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all'impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario (Sez. U, n. 10495 del 09/10/1996 - dep. 06/12/1996, Nastasi, Rv. 20617401). Si tratta di orientamento costantemente seguito dalle sezioni semplici (Sez. 4, n. 3339 del 22/12/2016 - dep. 23/01/2017, Rifici, Rv. 26901301).

Ebbene, la valutazione espressa dalla Corte di Appello si colloca nell'alveo dei principi di diritto ora richiamati, declinati in riferimento alla fattispecie di furto di gas metano, che viene in rilievo nel caso di specie. E il ricorrente omette del tutto di confrontarsi con il riferito orientamento interpretativo in base al quale, secondo diritto vivente, la condotta materiale che occupa deve essere giuridicamente qualificata.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che si impone, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, liquidata come a dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 6 dicembre 2017.
